

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1094

DEL 18/03/2014

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Fele Mario Gesuino (CUUA: FLEMGS61E04G031S).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - terza sottofase;
- PREMESSO** che il 03/02/2010 la Ditta Fele Mario Gesuino ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;
- PREMESSO** che la domanda veniva inserita nello scorrimento della graduatoria unica regionale, approvata con determinazione n. 1966 del 24/05/2011 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie. L'istanza della Ditta Fele si collocava in posizione utile tra quelle ammesse al finanziamento;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1094

DEL 18/03/2014

PREMESSO che, con nota n. 34495 del 27/06/2012, l'Ufficio Istruttore ha richiesto alla Ditta la seguente documentazione integrativa: 1) certificazione attestante il possesso della qualifica di IAP o CD; 2) attestazione di adesione al metodo di produzione biologico alla data della presentazione della domanda; 3) contratto di affitto o altra forma di autorizzazione del proprietario ad eseguire le opere sul proprio fondo; 4) relazione tecnica dettagliata e business plan;

PREMESSO che, con nota n. 38932 del 23/07/2012, la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta;

PREMESSO che, con nota prot. n. 63694 del 09/10/2012, il Servizio Territoriale del Nuorese comunicava alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: *"il titolare non possiede la qualifica di coltivatore diretto. Dalla verifica del computo metrico, relazione tecnica e business plan semplificato gli interventi proposti hanno priorità media. Pertanto non si conferma il punteggio per la priorità legata all'impresa (qualifica CD) e all'intervento"*;

PREMESSO che il 21/10/2012 la Ditta riscontrava il suddetto preavviso, chiedendo un'audizione alla presenza del responsabile del procedimento;

PREMESSO che, in data 13/11/2012, l'Ufficio istruttore ha invitato il sig. Fele a presentarsi il 16/11/2012 per l'audizione con il Responsabile del Procedimento. Il Sig. Fele sostiene di non essersi presentato perchè aveva un precedente impegno professionale con un funzionario dell'Argea di Santa Giusta;

PREMESSO che, con nota prot. n. 80910 del 21/11/2012, il Servizio Territoriale del Nuorese trasmetteva alla Ditta la determinazione n. 5159 del 19/11/2012 di rigetto della domanda, con la seguente motivazione: *"il titolare non possiede la qualifica di coltivatore diretto, come attestato da certificazione INPS del 07/05/2012. Inoltre, la verifica di computo metrico, relazione tecnica e business plan semplificato ha consentito di accertare che gli interventi proposti*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1094

DEL 18/03/2014

hanno priorità media e non alta come indicato in domanda. Per quanto sopra risultano non confermati i punteggi di priorità riferibili all'impresa e all'intervento";

PREMESSO

che, in data 04/01/2013 la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento con le seguenti motivazioni: 1) la Ditta richiama la definizione di "coltivatore diretto" di cui all'art. 2083 del C.C.; cita, inoltre, le sentenze della Corte di Cassazione n. 413 del 12/01/2006 e n. 5673 del 2003, per addurre che "la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, senza che certificazioni o altre attestazioni amministrative possano assurgere a valore di prova piena". In merito, la Ditta cita anche la sentenza n. 18236 del 2003, la quale ribadisce che la qualità di coltivatore diretto non può essere provata attraverso l'esibizione in giudizio di certificazioni amministrative che attestino tale qualifica, ma deve essere fornita in concreto in relazione alle necessità colturali del fondo; 2) riguardo le priorità d'intervento, la Ditta riferisce di un equivoco, non imputabile alla stessa, ma alla interpretazione del bando, che l'ha portata ad indicare in domanda la priorità alta per il settore olivicolo oleario. La Ditta, inoltre, rappresenta che dalla data di presentazione della domanda alla data dell'istruttoria della pratica molti prezzi sono variati in diminuzione, soprattutto il costo dei pannelli fotovoltaici. A tale proposito si dice intenzionata a proporre la rimodulazione del progetto, in merito alla quale avrebbe riferito nell'audizione, poi non svoltasi;

CONSIDERATO

che agli atti istruttori non risulta pervenuta una richiesta di rinvio dell'audizione. Pertanto non è accoglibile quanto addotto dal Sig. Fele sul presunto diniego di rinvio dell'audizione stessa;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1094

DEL 18/03/2014

- VISTO** il par. 9 del bando (*"Criteri di valutazione"*), il quale stabilisce che: *"le istanze di finanziamento presentate e ritenute ammissibili verranno selezionate attraverso una griglia rappresentata da criteri di selezione a cui attribuire dei punteggi tenendo conto del grado di priorità della tipologia degli investimenti per ogni settore produttivo, i criteri di selezione riguardano le priorità legate all'impresa al settore produttivo e all'intervento"*;
- VISTO** il par. 13 del bando (*"Procedure operative"*), il quale stabilisce che *"nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni: 1) la modalità non comporta una diminuzione del punteggio assegnato; 2) le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi individuali; 3) l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda"*.
- VISTO** il par. 13 (*Procedure operative*), del bando, il quale prevede che *"in presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà all'archiviazione dell'istanza"*;
- VISTO** il par. 9 (*Criteri di valutazione*) del bando relativo alla 2° sottofase (approvato con determinazione dell'Assessorato all'Agricoltura n. 15612/682 del 03/08/2009), il quale prevede il riconoscimento della priorità legata all'impresa per i richiedenti in possesso della qualifica di IAP (Imprenditore a titolo principale) e/o CD (Coltivatore Diretto). Detto paragrafo stabilisce che *"ai fini del riconoscimento del requisito di IAP, al momento della domanda è sufficiente che il richiedente abbia presentato alla provincia competente la richiesta di iscrizione al relativo albo, completa della necessaria documentazione. L'iscrizione dovrà in ogni caso essere riferita al comparto produttivo per il quale si richiede l'investimento o per il quale l'investimento è prevalente. La priorità prevista per i CD potrà essere attribuita solo agli imprenditori che al momento della domanda risultino regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali come coltivatori diretti"*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1094

DEL 18/03/2014

CONSIDERATO che il bando esprime il giudizio ex ante dell'amministrazione precedente in ordine all'idoneità delle clausole in esso contenute a garantire il rispetto delle finalità perseguite dalla specifica misura del finanziamento;

CONSIDERATO per quanto sopra che il bando costituisce "*lex specialis*" del procedimento amministrativo in oggetto e può disporre che, al fine di accedere alla misura, gli imprenditori agricoli debbano possedere requisiti ulteriori rispetto a quello posti dal codice civile. Tali prescrizioni vincolano in modo inderogabile tutti i soggetti interessati (amministrazione precedente e ditte partecipanti);

VISTA la certificazione rilasciata in data 04/05/2012 dall'INPS - Direzione Provinciale di Nuoro -, dalla quale si evince che il Sig. Fele non riveste alcuna qualifica utile per l'attribuzione della relativa premialità legata all'impresa (qualifica di IAP o CD);

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Ditta non ha prodotto documentazione comprovante il diritto al riconoscimento della "*priorità alta*" legata all'*intervento*". Pertanto, non può essere confermato il relativo punteggio premiante;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2194 del 12/03/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Fele Mario Gesuino (CUUA: FLEMGS61E04G031S);

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1094

DEL 18/03/2014

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69. ;

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato